



COMUNE DI ROGNO

Provincia di Bergamo

CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO (CATASTO INCENDI)

Art.10 comma 2 Legge 21 novembre 2000, n.533

“Legge quadro in materia di incendi boschivi”

Novembre 2019

Redatto da: Ufficio Tecnico del Comune di Rogno

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge quadro 21.11.2000 n. 353 in materia di incendi boschivi prevede, al comma 2 dell'art. 10, l'obbligo per i Comuni, entro 90 giorni dall'approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, "*censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio*". Tale catasto, da aggiornare annualmente, può essere elaborato avvalendosi anche dai rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato per mezzo delle schede statistiche contenenti una serie di dati descrittivi dell'area percorsa dal fuoco, dello svolgimento dell'evento e della modalità di rilevamento, al fine di applicare i vincoli temporali imposti dal comma 1 del predetto articolo, che regolano l'utilizzo delle aree.

Regione Lombardia si è dotata del primo strumento di pianificazione "*Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*" con Deliberazione di Giunta n. VII/15534 del 12 dicembre 2003 e lo stesso è stato successivamente oggetto di revisione ed aggiornamento nell'anno 2006 (DGR n. VIII/3949 del 27/12/2006), nell'anno 2009 (DGR n. VIII/10775 del 11/12/2009) e nell'anno 2013 (DGR n. X/967 del 22/11/2013). La Giunta regionale, con deliberazione del 29/12/2016, n° 6093, ha infine approvato il piano per il triennio 2017-2019.

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, così censiti, sono soggetti a divieti, prescrizioni e sanzioni relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche ed alla realizzazione di infrastrutture.

Tali vincoli, sono così distinti:

- Vincolo quindicennale: impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Il vincolo deve essere espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone stipulati entro quindici anni dall'evento, pena la nullità dell'atto.
- Vincolo decennale: vieta, per dieci anni, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree sono vietati il pascolo e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.
- Vincolo quinquennale: vieta, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Le aree percorse dal fuoco coperte da altre tipologie di vegetazione dovranno rientrare comunque nel Catasto ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 353/2000 senza dare, in ogni caso, origine a vincoli.

I vincoli imposti sono pertanto così riassumibili:

VINCOLO	ZONA		Durata (anni)
	BOSCO	PASCOLO	
Cambio di destinazione d'uso	X	X	15
Realizzazione edifici e strutture civili o produttive	X	X	10
Pascolo	X		10
Caccia	X		10
Rimboschimento ed ingegneria ambientale con fondi pubblici	X	X	5

ITER APPROVATIVO

La procedura amministrativa delineata dalla legge 353/2000 (art.10) stabilisce l'individuazione delle aree interessate dagli incendi, la determinazione dell'elenco delle stesse e successiva pubblicazione durante trenta giorni all'Albo Pretorio comunale, per consentire ai cittadini interessati di presentare osservazioni in merito all'apposizione dei vincoli. Decorso tale termine, si valutano le eventuali obiezioni e si approvano, entro i sessanta giorni successivi, l'elenco definitivo e le relative perimetrazioni, quali elementi costitutivi del Catasto.

A conclusione dell'iter sopra descritto, si procede alla pubblicazione del Catasto e della rispettiva Delibera di approvazione.

Il Catasto dovrà essere aggiornato annualmente, qualora si siano verificati incendi durante l'anno in corso.

È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 del sopraccitato art. 10, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

CONTENUTI ED ELABORATI DEL PIANO

La normativa sopra citata non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del "catasto" e pertanto l'approccio metodologico da seguire nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto in questione è di seguito descritta.

Così come da indicazione di legge il principale riferimento per la determinazione delle aree percorse dal fuoco negli ultimi 15 anni sono stati i dati relativi ai "rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato", così come ricavati tramite il Sistema Informativo della Montagna.

Il SIM mette infatti a disposizione dei diversi soggetti istituzionali (regioni, Prefetti) e dei Comuni interessati, specifici servizi software di supporto alla istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco.

A partire dai perimetri degli incendi censiti dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare nel corso delle diverse campagne AIB e registrati in termini di precisione della componente geometrica nella banca dati è possibile effettuare l'estrazione ed individuazione delle particelle

